

## **DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA**

**ACCORDO-QUADRO NAZIONALE  
PER IL PERSONALE APPARTENENTE  
AL CORPO DI POLIZIA PENITENZIARIA,  
STIPULATO  
AI SENSI DELL'ARTICOLO 3 - SETTIMO COMMA -  
DEL DECRETO LEGISLATIVO 12 MAGGIO 1995, N. 195,  
E DELL'ARTICOLO 25 - PRIMO COMMA, LETTERE *B E C* -  
DEL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA  
31 LUGLIO 1995, N. 395**

Vista la legge 15 dicembre 1990, n. 395, come modificata dalla legge 16 ottobre 1991, n. 321, e dal decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 1992, n. 356;

visto l'articolo 3, settimo comma, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, emanato in attuazione dell'articolo 2 della legge 6 marzo 1992, n. 216, nonché della legge 29 aprile 1995, n. 130, e con particolare riguardo all'individuazione dei soggetti sindacali stipulanti il presente accordo secondo l'articolo 2, primo comma, lettera *a*, del medesimo decreto legislativo;

visto l'articolo 25, primo comma, lettere *b e c*, del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 395,

**IL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA**  
e le Organizzazioni sindacali  
CGIL, CISL, UIL, SAPPe, OSAPP, SiALPe-CISAL, SiNAPPe,  
SAG-UNSA-CONFESAL

definiscono il presente accordo-quadro nazionale:

## **CAPO I - GENERALITA'. PROCEDURE PER LA CONTRATTAZIONE DECENTRATA**

### **Art. 1 Norme generali**

1. Il presente accordo integra e disciplina i contenuti dell'articolo 25, primo comma, lettera *b*, del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 395.

2. Il presente accordo s'applica al personale del Corpo di polizia penitenziaria, come individuato dalle fonti normative in premessa. L'accordo medesimo non comporta la previsione d'oneri finanziari aggiuntivi rispetto a quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 395, e dal successivo accordo nazionale concluso per il biennio 1996/1997 in ordine agli aspetti retributivi riguardanti il personale delle forze di polizia ad ordinamento civile. Il presente accordo-quadro si riferisce al periodo intercorrente tra l'1 gennaio 1996 ed il 31 dicembre 1997, e verte sulle seguenti materie:

- a)* individuazione delle tipologie per l'articolazione dei turni di servizio;
- b)* determinazione dei criteri relativi alla formazione ed all'aggiornamento professionale;
- c)* determinazione dei criteri generali per la programmazione di turni di lavoro straordinario diretti a consentire ai responsabili degli uffici di fronteggiare, per periodi predeterminati, particolari motivate esigenze del servizio;
- d)* determinazione dei criteri generali per l'applicazione del riposo compensativo;
- e)* determinazione dei criteri generali per la programmazione di turni di reperibilità;
- f)* determinazione degli indirizzi generali per le attività gestionali dell'Ente d'assistenza per il personale dell'Amministrazione penitenziaria, di cui all'articolo 41 della legge 15 dicembre 1990, n. 395.

3. Il presente accordo-quadro è da considerarsi valido ed efficace anche se non si registri unanimità di consensi da parte di tutte le organizzazioni sindacali firmatarie dell'accordo nazionale, recepito nel decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n.

395. Per la valida stipulazione del presente accordo, è sufficiente che esso non trovi opposizione da parte di organizzazioni sindacali che rappresentino la maggioranza assoluta del personale iscritto a sindacati.

4. Il presente accordo-quadro è rinnovato nel termine di trenta giorni successivi alla scadenza.

## **Art. 2 Procedure per la contrattazione decentrata. Individuazione delle sedi dirigenziali**

1. Ai sensi dell'articolo 3, settimo comma, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, nonché dell'articolo 25, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 395, il presente accordo individua ai fini dell'esercizio della contrattazione decentrata le seguenti sedi:

a) la sede centrale del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria, per il personale di polizia penitenziaria che presta servizio in tale sede;

b) le sedi dell'ufficio od istituto o servizio di livello dirigenziale;

c) le sedi dell'ufficio od istituto o servizio di livello non dirigenziale. In tal caso la delegazione di parte pubblica è composta dal competente Provveditore regionale individuato dall'articolo 32 della legge 15 dicembre 1990, n. 395, nonché dal titolare dell'ufficio od istituto o servizio non individuato come sede dirigenziale.

2. L'Amministrazione centrale o periferica convoca le organizzazioni sindacali entro dieci giorni dalle loro rispettive richieste formali, per la stipulazione degli accordi decentrati. La trattativa si conclude nel termine di venti giorni dal suo inizio, e su richiesta delle parti può essere prorogata di ulteriori dieci giorni.

3. L'accordo decentrato è valido ed efficace fino alla stipulazione di ulteriori accordi sulle stesse materie ovvero fino a quando esso non risponda più a disposizioni normative nel frattempo intervenute. L'accordo è altresì valido ed efficace qualora non trovi opposizione da parte di organizzazioni sindacali, firmatarie dello stesso accordo, che rappresentino la maggioranza assoluta del personale. Le organizzazioni sindacali dissenzienti possono addurre nota a verbale, che deve far parte integrante del testo dell'accordo.

4. Nel caso di mancata definizione degli accordi decentrati entro i termini di cui al terzo comma, il dirigente ovvero il Provveditore regionale competente per territorio nonché le

strutture regionali delle organizzazioni sindacali firmatarie dell'accordo nazionale recepito nel decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 395, acquisite le argomentazioni dell'Autorità responsabile dell'ufficio od istituto o servizio interessato e dei responsabili delle organizzazioni sindacali locali, entro dieci giorni dalla ricezione delle argomentazioni anzidette forniscono ipotesi utili al raggiungimento delle intese. Sulla base di tali indicazioni, entro ulteriori dieci giorni deve aver luogo una nuova trattativa, regolarmente verbalizzata, per la scelta delle soluzioni ritenute più appropriate in ordine al raggiungimento dell'accordo. Le questioni che interessino problemi di legittimità saranno altresì trattate nella conferenza trimestrale prevista dall'articolo 25, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 395.

5. Ogni centottanta giorni dalla stipulazione degli accordi decentrati avranno luogo incontri tra le parti stipulanti, per la verifica attuativa di essi. In qualunque momento l'Amministrazione o le organizzazioni sindacali firmatarie, anche singolarmente, con richiesta scritta ed a prescindere da eventuali incontri di verifica già fissati, possono richiedere la convocazione in un apposito incontro per l'esame delle difficoltà attuative dell'accordo decentrato. Dei risultati di tali incontri deve essere redatto apposito verbale.

## **CAPO II UTILIZZAZIONE DEL PERSONALE APPARTENENTE AL CORPO DI POLIZIA PENITENZIARIA**

### **Art. 3 Mobilità interna**

1. L'assegnazione del personale all'interno dei singoli servizi dovrà essere finalizzata esclusivamente al loro potenziamento ed alla loro funzionalità, nonché alla realizzazione di strutture operative rispondenti a criteri d'economia e di razionale impiego delle risorse umane disponibili. Nell'impiego del personale deve essere comunque garantita, in via preminente, la copertura dei posti di servizio relativamente ai compiti d'istituto, in relazione a quanto disposto dal secondo comma dell'articolo 5 della legge 15 dicembre 1990, n° 395.

2. L'assegnazione ai compiti d'istituto sarà effettuata dall'Amministrazione seguendo criteri di equa e trasparente rotazione nei posti di servizio, tenendo conto della professionalità e delle attitudini dei singoli operatori, assicurando uguaglianza di trattamento ed offrendo a tutti opportunità pari di qualificazione professionale: a tal uopo l'Amministrazione centrale s'impegna a diramare le opportune direttive generali ed a verificarne la concreta applicazione sull'intero territorio nazionale. In sede di contrattazione decentrata potranno essere all'uopo individuati i servizi richiedenti l'acquisizione d'una competenza specifica, allo scopo di promuovere le necessarie iniziative per l'addestramento, possibilmente comprendendovi per brevi periodi l'affiancamento d'operatori esperti al personale di nuovo inserimento.

3. Fatto salvo quanto stabilito dal vigente ordinamento circa il servizio all'interno delle sezioni, con riguardo alla destinazione del personale maschile all'interno delle sezioni maschili e del personale femminile all'interno delle sezioni femminili, in tutti gli altri servizi istituzionali il personale maschile e quello femminile di polizia penitenziaria debbono essere impiegati secondo il principio dell'eguaglianza di posizione, attitudine e dignità professionali.

4. E' fatta salva, per l'Autorità dirigente, la possibilità d'assegnare personale, munito di specifica e comprovata esperienza professionale, ai posti attinenti in via diretta ed immediata alla salvaguardia dell'ordine e della sicurezza dell'istituto. L'assegnazione dei posti di servizio deve essere comunque effettuata in conformità dei seguenti criteri direttivi:

- a) capacità professionale dimostrata nell'espletamento del servizio;
- b) formazione specifica, con particolare riferimento ad attestati della frequenza di corsi di qualificazione professionale attinenti alla mansione svolta;
- c) titolo di studio attinente alla mansione svolta;
- d) anzianità nel ruolo e nella qualifica;
- e) età;
- f) condizioni di salute clinicamente accertate.

5. Il servizio notturno è organizzato dall'Amministrazione adottando gli stessi criteri definiti nel quarto comma ed assicurando, quindi, un'omogenea distribuzione del servizio: è stabilita, all'uopo, un'aliquota mensile che dovrà corrispondere a quella minima indispensabile rispetto alla situazione del singolo istituto. In ogni caso, l'assegnazione dei turni notturni dovrà conformarsi ai seguenti criteri generali:

a) per ciascun appartenente al Corpo di polizia penitenziaria non può essere superato il numero mensile di cinque turni notturni, fatta salva un'eventuale richiesta specifica dell'interessato ovvero in presenza di gravi ed indifferibili e motivate esigenze del servizio;

b) al servizio notturno deve normalmente seguire il riposo settimanale, ed al servizio notturno non può normalmente essere assegnato, per la prima settimana, personale rientrante da riposi o congedi ovvero aspettative per motivi di salute;

c) non è consentito prolungare il servizio notturno oltre le dodici ore;

d) il turno notturno deve essere effettuato rispetto ad altri turni, precedenti o successivi, con un intervallo d'almeno otto ore;

e) nel rispetto delle esigenze riferite al ruolo d'appartenenza, tutto il personale di polizia penitenziaria appartenente all'organico dell'istituto, indipendentemente dal proprio posto di servizio e dalla qualifica rivestita, deve espletare mensilmente almeno due turni notturni, fatte salve esigenze specifiche e documentate di natura personale o familiare.

6. Nella ripartizione dei riposi festivi, domenicali ed infrasettimanali dovranno essere comunque seguiti, con trasparenza assoluta, criteri d'eguaglianza e di pari opportunità tra tutto il personale. Sono garantiti a tutto il personale almeno due riposi mensili, coincidenti con la domenica o con giorni festivi infrasettimanali.

7. Senza il consenso deliberato del dipendente, non può essergli mensilmente attribuito l'espletamento d'un numero di turni pomeridiani superiore ad otto, salve gravi ed indifferibili motivate esigenze del servizio.

8. Le giornate di riposo non possono essere seguite dall'espletamento d'un turno notturno, e neppure possono seguire un turno che termini dopo le ore 22 del giorno precedente.

#### **Art. 4 Orario di lavoro**

1. Nel rispetto dell'orario giornaliero di lavoro, stabilito nel decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 395, la programmazione e l'articolazione del medesimo saranno definite garantendo:

a) efficienza, efficacia, tempestività e trasparenza all'azione amministrativa, per un'organizzazione più funzionale dei servizi;

b) possibilità di ridurre progressivamente il ricorso al lavoro straordinario.

2. L'articolazione dei turni di servizio dovrà essere realizzata dall'autorità dirigente in conformità dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 395, secondo tipologie individuate nei commi successivi e così generalmente definite:

- a) orario articolato su turni;
- b) orario articolato su cinque giorni settimanali;
- c) orario articolato su sei giorni settimanali;
- d) orario flessibile.

3. I servizi potranno essere articolati:

a) su quattro quadranti orari, articolati in ventiquattro ore. In tal caso non può essere consentito il proseguimento del servizio nel quadrante successivo, a meno che non ricorrano specifiche ed indifferibili ragioni di servizio. Tra l'espletamento d'un turno e l'espletamento del successivo deve essere contemplato un intervallo d'almeno dodici ore;

b) su tre quadranti orari, articolati in ventiquattro ore. L'intervallo tra un turno di servizio e quello successivo deve durare almeno otto ore;

c) su turni unici fissi, organizzati con orario settimanale articolato su sei o cinque giorni. In tal caso, la flessibilità oraria garantirà dalle ore 9 alle ore 13 la contemporanea presenza di tutto il personale addetto al servizio.

4. In ogni struttura penitenziaria il servizio sarà programmato mensilmente o, comunque, con una cadenza non inferiore a quella quindicinale, garantendo il rispetto dell'orario settimanale di lavoro; tale schema di servizio sarà esposto per un periodo di durata quindicinale o comunque non inferiore a sette giorni, salvo il rispetto della sicurezza di determinati servizi o del personale ad essi addetto.

5. E' computato ad ogni effetto nell'orario di lavoro il tempo impiegato nelle conferenze di servizio. Nei casi in cui la specifica tipologia del servizio lo richieda, sarà calcolato nell'orario di lavoro anche il tempo necessario allo scambio delle consegne, fino ad un massimo di quindici minuti primi.

6. I turni programmati potranno essere soggetti a variazioni:

a) per serie e gravi esigenze motivate del servizio, nonché per aumento dei servizi di piantonamento;

b) per gravi e documentati motivi personali.

7. Qualora le esigenze di cui al sesto comma siano prevedibili o programmabili, l'Autorità dirigente ed il dipendente ne forniscono rispettiva informazione scritta, in tempo utile per la predisposizione d'un nuovo schema del servizio.

8. Nei casi d'espletamento del servizio relativo ad operazioni di ricovero e piantonamento di detenuti od internati in strutture sanitarie, sarà considerato orario di lavoro anche il tempo necessario al raggiungimento delle strutture stesse nonché quello necessario al rientro nella sede lavorativa, allo scambio delle consegne ed all'eventuale fruizione dei pasti previsti dalla mensa di servizio. Per l'espletamento di tali operazioni di ricovero e piantonamento, l'articolazione dell'orario di lavoro è disposta su quattro quadranti giornalieri.

9. Il servizio nei reparti ospedalieri infettivi è effettuato secondo i criteri seguenti:

- a) organizzazione tassativa su quattro turni quotidiani;
- b) divieto di destinare operatori al predetto compito per più di quindici giorni consecutivi in sei volte l'anno;
- c) obbligo, per il personale impiegato nel predetto compito, di sottoporsi nei periodi intermedi ad appropriati accertamenti clinici a carico dell'Amministrazione.

### **Art. 5 Prestazioni di lavoro straordinario. Turni di riposo compensativo**

1. Fermo restando quanto stabilito dalla vigente normativa in tema d'orario di lavoro, le prestazioni di lavoro straordinario dovranno essere motivate esclusivamente da esigenze del servizio, nonché progressivamente ridotte nel loro numero complessivo ed utilizzate per garantire l'efficace espletamento dei servizi relativamente ai compiti d'istituto, di cui al secondo comma dell'articolo 5 della legge 15 dicembre 1990, n. 395.

2. Il monte-ore per prestazioni di lavoro straordinario sarà ripartito tenendo conto del livello di sicurezza negli istituti e della loro più o meno recente apertura, nonché d'eventuali carenze di personale rispetto all'organico ufficialmente fissato dall'Amministrazione centrale. La ripartizione andrà effettuata nell'ambito di ciascun Provveditorato regionale per gli istituti o servizi, presenti nel territorio di rispettiva competenza.

3. Il presente accordo definisce i seguenti criteri per la determinazione del lavoro straordinario:

- a) garanzia delle esigenze di sicurezza e di ordine nella struttura penitenziaria;

b) consenso, previamente espresso per iscritto, del dipendente all'effettuazione delle prestazioni di lavoro straordinario. In presenza di particolari, inderogabili e motivate esigenze del servizio attinenti in via preminente alla sicurezza, le prestazioni di lavoro straordinario possono essere richieste ed effettuate anche senza il consenso del dipendente.

4. I medesimi criteri di cui al terzo comma sono stabiliti per il recupero, a richiesta del dipendente, delle prestazioni di lavoro straordinario mediante turni di riposo compensativo, tenendo conto delle motivate esigenze del servizio.

5. Normalmente il riposo compensativo deve essere fruito entro il mese successivo a quello in cui le prestazioni orarie sono state effettuate. Su espressa richiesta del dipendente, il riposo compensativo può essere concesso al termine d'un periodo di cumulo non superiore a centottanta giorni; in tal caso, i giorni di riposo cumulati dovranno essere concessi nel termine di trenta giorni dalla data della richiesta effettuata dal dipendente.

6. Salvo diversa richiesta del dipendente qualora obiettive esigenze impongano che il dipendente sia chiamato a prestare servizio in giornata festiva, ad esso spetta l'attribuzione d'un riposo compensativo da effettuare in giornata festiva. Qualora tali esigenze obiettive impongano che il dipendente sia chiamato a prestare servizio in orario notturno, tale servizio è considerato a tutti gli effetti quale espletamento di turno notturno e va detratto dal computo di quelli residui, mensilmente spettanti al dipendente ai sensi dell'art. 4.

7. Al personale contemplato nel presente accordo, che presti servizio in uffici estranei al Ministero di Grazia e Giustizia, il compenso per prestazioni di lavoro straordinario eccedenti le ore settimanali, normalmente previste per il servizio, non è erogato a carico dell'Amministrazione penitenziaria.

8. Deve essere mensilmente affisso in appositi spazi dell'istituto o servizio un prospetto nominativo, sottoscritto dall'Autorità dirigente, riguardante la totalità del personale appartenente al Corpo di polizia penitenziaria presente nella struttura, distinto per qualifica e fascia d'attribuzione, nei confronti del quale sia stata disposta la liquidazione di compensi per prestazioni di lavoro straordinario, con l'indicazione del numero d'ore effettuate. Tale prospetto deve rimanere affisso per un periodo non inferiore a quindici giorni.

9. Al personale del Corpo di polizia penitenziaria, dichiarato dalla competente Commissione medica ospedaliera parzialmente non idoneo al servizio, e perciò adibito a servizi non d'istituto, in attuazione del decreto del Presidente della Repubblica 25 ottobre 1981, n. 738, non debbono essere richieste prestazioni per lavoro straordinario.

## **Art. 6 Presenza qualificata: turni di reperibilità**

1. I turni di reperibilità, previsti dall'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 395, sono organizzati con riferimento ai seguenti criteri:

- a) volontarietà, compatibilmente con obiettive esigenze di sicurezza;
- b) rotazione;
- c) specifica esperienza professionale nel servizio da garantire;
- d) anzianità nel servizio;
- e) temporanee esigenze individuali del personale.

2. I turni di reperibilità non possono coincidere con le giornate di riposo, e tali presenze non possono superare le cinque mensili. I predetti turni di reperibilità debbono risultare da formali ordini di servizio disposti dall'autorità dirigente la struttura penitenziaria, e tali provvedimenti debbono essere normalmente ricondotti ad una reperibilità riferita alla stessa giornata nella quale il personale è stato impiegato in un turno di servizio.

3. I turni di cui ai commi primo e secondo possono essere stabiliti per i settori d'istituto o servizio dove non è possibile assicurare la presenza, nell'arco delle ventiquattro ore, del personale di diverse qualifiche che risulti obiettivamente indispensabile per fronteggiare situazioni improvvise, anche se prevedibili.

4. L'istituto della reperibilità non può essere utilizzato per sopperire ad eventuali assenze nei turni di servizio da parte di altri operatori, salve obiettive, gravi, indifferibili motivate esigenze del servizio che eccezionalmente impongano tale forma di sostituzione.

5. Dopo lo svolgimento del turno di reperibilità deve essere garantito al dipendente almeno un turno di riposo, allo scopo di consentirgli il miglior recupero psicofisico.

## **CAPO III IGIENE E SICUREZZA SUL LAVORO**

## **Art. 7 Misure per la sicurezza, la salubrità e l'igiene dell'ambiente di lavoro**

1. Ai sensi dell'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n° 395, s'applicano gli istituti definiti in materia d'attuazione della normativa della Comunità europea sulla prevenzione degli infortuni e sull'igiene e la sicurezza del lavoro, normativa recepita nel decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e nelle successive fonti giuridiche.

2. L'Amministrazione penitenziaria s'impegna in sede centrale e locale ad organizzare il lavoro ed a mantenere i locali in condizioni di salubrità, allo scopo di salvaguardare la salute e l'incolumità del personale riducendo al minimo i rischi connessi ad ogni tipo di impiego e favorendo un'adeguata e responsabile informazione del personale in merito agli interventi di primo soccorso.

## **Art. 8 Procedure riguardanti l'elezione dei rappresentanti per la sicurezza**

1. In ogni struttura penitenziaria i rappresentanti per la sicurezza, di cui all'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 395, sono eletti dal personale appartenente al Corpo di polizia penitenziaria.

2. Il numero dei rappresentanti, eletti ai sensi del primo comma, è così determinato:

a) un rappresentante effettivo ed un supplente nelle strutture aventi, al massimo, cento addetti;

b) tre rappresentanti effettivi e tre supplenti nelle strutture aventi da centouno a cinquecento addetti;

c) cinque rappresentanti effettivi e cinque supplenti nelle strutture aventi un numero d'addetti superiore a cinquecento.

3. Novanta giorni prima della scadenza del mandato del rappresentante della sicurezza, d'intesa con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative del personale di polizia penitenziaria l'Amministrazione in sede locale indice le elezioni mediante l'affissione dell'avviso nell'albo del personale.

4. Le liste sono presentate nel termine di quindici giorni dalla data di pubblicazione dell'annuncio di cui al terzo comma; l'ora della scadenza s'intende fissata alla mezzanotte del quindicesimo giorno.

5. L'Amministrazione penitenziaria s'impegna a favorire la più ampia partecipazione del personale alle operazioni elettorali.

6. Le elezioni sono valide qualora vi abbia partecipato la maggioranza assoluta dei dipendenti di polizia penitenziaria in forza nella struttura. Nel caso contrario, la commissione elettorale prende ogni determinazione in ordine alla validità della consultazione, con riferimento alla situazione venutasi a determinare nell'unità lavorativa, e ne informa contestualmente in forma scritta l'autorità dirigente; le elezioni conseguentemente ed unanimemente dichiarate invalide saranno ripetute nel termine di trenta giorni, decorrente dalla data precedentemente stabilita per il loro espletamento.

7. Hanno diritto al voto tutti gli appartenenti al Corpo di polizia penitenziaria in forza nella singola struttura alla data delle elezioni. Sono eleggibili i dipendenti effettivi, candidati nelle liste di cui ai commi ottavo e seguenti.

8. All'elezione dei rappresentanti per la sicurezza concorrono liste elettorali, che possono essere presentate da:

a) organizzazioni sindacali, firmatarie dell'accordo nazionale riguardante il personale di polizia penitenziaria;

b) personale penitenziario effettivamente presente nella struttura, qualora la lista sia stata sottoscritta almeno dal cinque per cento della complessiva forza organica.

9. Non possono risultare candidati coloro che abbiano presentato la lista, né i componenti della commissione elettorale di cui ai commi decimo e seguenti.

10. Ciascun candidato può presentarsi in una sola lista. Ove, nonostante il divieto di cui al nono ed al presente comma, un candidato risulti compreso in più d'una lista, la commissione elettorale, dopo la scadenza del termine previsto per la presentazione delle liste e prima di procedere alla loro affissione, inviterà l'interessato ad optare per una delle liste, pena l'esclusione dalla competizione elettorale.

11. Per ciascuna lista, il numero dei candidati non può superare di un terzo il numero complessivo dei rappresentanti da eleggere nell'unità lavorativa.

12. Allo scopo d'assicurare un ordinato e corretto svolgimento della consultazione, nelle singole unità lavorative è costituita una commissione elettorale, per la composizione della quale ogni organismo presentatore di lista designerà, con presa d'atto dell'Amministrazione, un dipendente non candidato.

13. Alla commissione elettorale sono attribuiti i seguenti compiti:

a) ricevere le liste presentate, rimettendo al momento immediatamente successivo alla loro completa integrazione ogni contestazione sulla loro rispondenza ai requisiti previsti dal presente accordo;

b) verificare la valida presentazione delle liste;

c) costituire i seggi elettorali e presiedere alle operazioni di voto, che dovranno svolgersi dalle ore 7,30 alle ore 16 del giorno d'apertura;

d) assicurare la correttezza dell'operazione di scrutinio dei voti, che comincerà alla chiusura dei seggi;

e) esaminare e decidere su eventuali ricorsi proposti;

f) proclamare il risultato delle elezioni e comunicarlo a tutti i soggetti interessati.

14. Le liste dei candidati dovranno essere portate a conoscenza dei dipendenti, a cura della commissione elettorale, mediante l'affissione all'albo di cui al terzo comma, la quale avrà luogo almeno dieci giorni prima della data stabilita per le elezioni.

15. I presentatori di ciascuna lista hanno facoltà di designare uno scrutatore per ciascun seggio elettorale, scelto tra i dipendenti elettori non candidati. La designazione degli scrutatori deve essere effettuata almeno ventiquattro ore prima dell'inizio delle votazioni.

16. Nelle elezioni il voto è segreto e diretto, e non può essere espresso per lettera né per interposta persona.

17. La votazione ha luogo per mezzo d'una scheda unica, comprendente la denominazione ed il numero di tutte le liste individuate secondo l'ordine di presentazione e con la medesima evidenza; nel caso di contemporaneità della presentazione di tali liste, l'ordine di precedenza sarà estratto a sorte. Le schede debbono essere firmate da almeno due componenti del seggio; la loro preparazione e le procedure di votazione debbono aver luogo conformemente all'esigenza di garantire la segretezza e la regolarità del voto. La scheda deve essere consegnata a ciascun elettore, dal presidente o da altro componente il seggio elettorale, all'atto della votazione.

18. Il voto è nullo se la scheda non risulta essere quella predisposta, o se presenta tracce di scrittura ovvero analoghi segni d'individuazione.

19. Il voto è espresso dall'elettore scrivendo il nome ed il cognome del candidato presente nella lista ch'egli intende votare.

20. Il luogo ed il calendario delle operazioni di voto saranno stabiliti dalla commissione elettorale in modo tale da consentire, a tutti gli aventi diritto, d'esprimere il loro voto. Il luogo

ed il calendario di cui sopra dovranno essere portati a conoscenza di tutti i dipendenti mediante l'affissione all'albo di cui al terzo comma; tale affissione avrà luogo almeno dieci giorni prima del giorno stabilito per le votazioni.

21. Il seggio è composto dagli scrutatori, di cui al quindicesimo comma, e da un presidente nominato dalla commissione elettorale, la quale avrà cura di munire il seggio di urna elettorale, idonea ad una regolare votazione nonché chiusa e sigillata fino al momento dell'apertura ufficiale della stessa per l'inizio dello scrutinio. Il seggio deve inoltre disporre d'un elenco completo degli aventi diritto al voto.

22. Ogni elettore dovrà esibire un documento personale di riconoscimento e dovrà apporre, a fianco del proprio nome, la propria firma sull'elenco degli aventi diritto al voto, di cui al ventunesimo comma.

23. Le operazioni di scrutinio cominceranno subito dopo la chiusura delle operazioni di voto. Al termine dello scrutinio il presidente del seggio consegnerà alla commissione elettorale il materiale delle operazioni di voto ed il corrispondente verbale, nel quale dovrà essere dato atto anche delle eventuali contestazioni; la commissione elettorale procederà alle operazioni riepilogative di calcolo, dandone atto in apposito verbale. Al termine delle operazioni di scrutinio, la commissione elettorale sigillerà in un unico plico tutto il materiale relativo, con l'esclusione dei verbali; il predetto materiale sarà conservato a cura dell'Amministrazione in modo da garantirne l'integrità per almeno tre mesi, e sarà successivamente distrutto alla presenza d'un delegato della commissione elettorale. I verbali saranno conservati dall'Autorità dirigente in originale, e dai rappresentanti di lista in copia.

24. Al termine dello scrutinio la commissione elettorale, sulla base del risultato, compila la lista riportandovi i voti ottenuti da ciascun candidato e redige il verbale sulle operazioni elettorali, che deve essere sottoscritto da tutti i componenti della commissione stessa.

25. Saranno designati rappresentanti effettivi e supplenti per la sicurezza i candidati che avranno ottenuto il maggior numero dei voti, nell'ordine di preferenza individuato dalla graduatoria di cui al ventiquattresimo comma.

26. I risultati della votazione saranno affissi all'albo, di cui al terzo comma. Trascorsi cinque giorni dall'affissione senza che alla commissione elettorale siano pervenuti ricorsi da soggetti interessati, s'intendono confermate le designazioni; qualora invece siano stati presentati reclami nei termini suddetti, la commissione li esamina entro quarantotto ore,

riportando nel verbale predetto la conclusione alla quale essa è giunta. Copia di questo verbale e del verbale di seggio saranno notificate a ciascun rappresentante di lista.

27. L'incarico del rappresentante della sicurezza dura tre anni; il rappresentante non è rieleggibile dopo il secondo mandato. Esclusi i casi di forza maggiore, non è possibile cessare dall'incarico in assenza d'un nuovo rappresentante per la sicurezza. Nel caso di cessazione dall'incarico, avvenuta per qualunque causa, subentra nella carica il primo dei non eletti.

### **Art. 9 Formazione e consultazione del rappresentante per la sicurezza. Tempo di lavoro retribuito**

1. Il rappresentante per la sicurezza ha diritto alla formazione prevista dal decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e dalle successive modificazioni. Tale formazione deve prevedere un fondamentale programma istituzionale di sessanta ore e sarà articolata in moduli. I programmi di formazione comprenderanno:

- a) conoscenze generali sui diritti, gli obblighi, i poteri, gli oneri e le facoltà normativamente previsti in materia di igiene e sicurezza sul lavoro;
- b) conoscenze generali sui rischi presentati dalle varie attività e sulle misure di prevenzione e protezione;
- c) metodologie da utilizzare nella valutazione dei rischi;
- d) metodologie per la comunicazione.

2. Il Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria inoltra ai Provveditori regionali il piano annuale inerente alla formazione dei rappresentanti per la sicurezza eletti nell'ambito delle strutture penitenziarie delle rispettive regioni, indicando il programma didattico degli stessi corsi ed i prevedibili costi di tali iniziative.

3. Ai rappresentanti per la sicurezza è garantito:

- a) l'accesso a tutti i luoghi di lavoro della struttura;
- b) l'utilizzazione d'una stanza che disponga d'un arredamento funzionalmente adeguato al numero dei rappresentanti eletti, nonché l'uso di materiale di cancelleria, del telefono e di strutture tecnologiche idonee all'esercizio del mandato;
- c) l'informazione di cui alle lettere e ed f dell'articolo 19 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni;

*d)* l'avviso tempestivo per la consultazione di cui alle lettere *b, c e d* dell'articolo 19 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni;

*e)* l'avviso, da notificarsi almeno dieci giorni prima ai rappresentanti per la sicurezza, della riunione periodica di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, con la contestuale comunicazione dell'ordine del giorno.

4. La consultazione del rappresentante per la sicurezza, prevista ad onere dell'Amministrazione nei casi contemplati dal decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni, deve svolgersi in modo da garantire effettività e tempestività. Il rappresentante per la sicurezza ha facoltà di esprimere opinioni e formulare proposte sull'oggetto della consultazione. Il verbale della consultazione deve riportare le osservazioni e le proposte formulate dal rappresentante per la sicurezza; esso è sottoscritto anche dal responsabile della sicurezza.

5. Per lo svolgimento dei compiti di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, ogni rappresentante per la sicurezza, individuato nell'articolo 8 del presente accordo, dispone d'un tempo complessivo mensile di lavoro retribuito, pari a dodici ore e quaranta minuti primi. Il tempo destinato alla formazione dei rappresentanti è escluso dal computo di tali ore.

## **CAPO IV ELEVAZIONE CULTURALE ED INTERVENTI A FAVORE DEL PERSONALE**

### **Art. 10 Elevazione ed aggiornamento culturale. Formazione ed aggiornamento professionale.**

1. Le parti individuano nella formazione un fondamentale strumento d'aggiornamento e di crescita professionale nel servizio. L'attività formativa si realizza attraverso programmi per la formazione di base, l'aggiornamento e la qualificazione anche interoperativa, nonché per la specializzazione.

2. Ai sensi dell'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 395, l'Amministrazione penitenziaria consentirà equamente a tutto il personale la possibilità d'accedere a corsi e momenti di formazione od aggiornamento professionale ai livelli locale, provinciale, regionale e nazionale, organizzati dall'Amministrazione medesima ovvero da altri enti od organismi.

3. Nell'ambito dei corsi per l'aggiornamento professionale previsti dall'articolo 16 della legge 15 dicembre 1990, n. 395, l'Amministrazione penitenziaria predispone appositi moduli formativi per tutto il personale di polizia penitenziaria, in modo che sia concretamente garantita la possibilità di rispettare esigenze di rotazione ed avvicendamento contemplate negli articoli 6, 7, 8 e 9 del presente accordo.

4. I corsi per la formazione e l'aggiornamento professionale, di cui al terzo comma, saranno avviati entro centottanta giorni dalla data di sottoscrizione del presente accordo. Tali corsi dovranno essere effettuati favorendo le esigenze organizzative obiettivamente riscontrabili nelle varie sedi; le ore di lezione, che siano eventualmente effettuate dopo il normale orario lavorativo, saranno retribuite a titolo di compenso per prestazioni di lavoro straordinario. I criteri organizzativi e la durata dei predetti corsi saranno concordati in sede di contrattazione decentrata.

5. Allo scopo di garantire omogeneità alla formazione ed all'aggiornamento professionale del Corpo di polizia penitenziaria l'Amministrazione centrale, sentito il parere della commissione di cui al terzo comma dell'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 395, nonché in adempimento di quanto stabilito dalla lettera *a* del primo comma dell'articolo 26 del medesimo decreto, invia ai Provveditori regionali il piano annuale per la formazione e l'aggiornamento professionale, corredato dalle indicazioni generali per la loro organizzazione. L'Amministrazione medesima predispone, inoltre, pubblicazioni e dispense elaborate in base ai programmi individuati conformemente a quanto disposto dal richiamato articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 395.

6. I corsi sull'addestramento al tiro e sulle tecniche operative dovranno svolgersi con cadenza bimestrale, secondo moduli giornalieri. Per specifiche esigenze addestrative concernenti l'utilizzazione di nuovo armamento di reparto od individuale, ovvero riguardante la conoscenza di nuove tecniche e strategie operative, il modulo formativo potrà essere

articolato su due giornate; per tali fattispecie il modulo successivo dovrà svolgersi entro i tre mesi seguenti.

7. L'Amministrazione, dal momento in cui ogni allievo fa ingresso nella Scuola di formazione ed aggiornamento, predispone un libretto individuale su cui deve essere annotata la data dell'addestramento al tiro; tale libretto seguirà l'allievo nella sede di prima assegnazione e dovrà essere aggiornato a cura dei Provveditori regionali dell'Amministrazione penitenziaria, che incaricheranno al riguardo un ispettore del Corpo. Il personale, per cui non risulti certificato l'addestramento al tiro da oltre sei mesi, non potrà essere destinato a servizi armati.

8. L'Amministrazione s'impegna a garantire il rispetto, da parte delle relative Autorità dirigenti, delle esigenze riguardanti l'addestramento all'uso delle armi da parte del Corpo di polizia penitenziaria.

9. Entro il termine di centottanta giorni dalla data di sottoscrizione del presente accordo l'Amministrazione organizzerà, avvalendosi del parere della commissione di cui al terzo comma dell'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 395, corsi per il conseguimento delle specializzazioni di cui al primo comma dell'articolo 23 del medesimo decreto.

10. D'intesa con la commissione prevista nell'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 395, l'Amministrazione penitenziaria prevede la possibilità che uno o più moduli, individuati per l'aggiornamento professionale, siano effettuati in collegamento con altri momenti formativi del personale penitenziario appartenente al comparto-ministeri.

11. D'intesa con la commissione di cui all'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 395, può essere prevista la partecipazione del personale di polizia penitenziaria ad iniziative per la formazione organizzate da enti locali, seminari universitari ed altro, che siano attinenti ai compiti della polizia penitenziaria.

### **Art. 11 Gestione dell'Ente d'assistenza per il personale dell'Amministrazione penitenziaria**

1. Gli indirizzi generali sulle attività gestionali dell'Ente per l'assistenza del personale dell'Amministrazione penitenziaria, indicati nel presente accordo, debbono essere perseguiti

dall'Ente medesimo adempiendo alla previsione di cui all'articolo 41 della legge 15 dicembre 1990, n. 395.

2. Le attività gestionali dell'Ente per l'assistenza del personale debbono fornire servizi di soddisfacente qualità in rapporto a costi economici ragionevolmente contenuti. A tal uopo saranno verificate le possibili ipotesi finalizzate ad incrementare le entrate finanziarie, eventualmente ricorrendo ad iniziative pubblicitarie tra il personale per l'incremento delle adesioni volontarie all'Ente.

3. Attraverso un'adeguata e razionale programmazione sono incrementati i servizi resi all'utenza (centri marini e montani, nonché iniziative analoghe), garantendo la massima divulgazione delle iniziative intraprese e adottando criteri di trasparenza.

4. L'Amministrazione penitenziaria s'impegna a che l'Ente di cui al primo comma favorisca servizi assicurativi, previdenziali e sanitari nonché quelli concernenti l'erogazione di mutui per l'acquisto di abitazione principale, attraverso convenzioni più favorevoli di quelle normalmente reperibili sul mercato finanziario. Parimenti l'Amministrazione s'impegna a che l'Ente predisponga annualmente ed entro il 31 gennaio un complessivo documento programmatico, individuante la destinazione delle risorse e delle attività da valorizzare.

5. L'Amministrazione s'impegna a rendere sempre più efficienti ed adeguati i servizi per l'assistenza individuale, accelerando i tempi di erogazione dei contributi, incrementando i servizi per i figli disabili degli appartenenti al Corpo di polizia penitenziaria ed offrendo anche soluzioni assistenziali per coniugi o figli dei caduti in servizio.

## **CAPO V RAPPORTI TRA L'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA ED I SINDACATI DEL PERSONALE INQUADRATO NEL CORPO DI POLIZIA PENITENZIARIA**

### **Art. 12 Relazioni sindacali**

1. L'Amministrazione penitenziaria centrale e le organizzazioni sindacali nazionali firmatarie del presente accordo-quadro diffonderanno, alle rispettive strutture periferiche, criteri per la determinazione di comportamenti ed atti corrispondenti alle intese conseguite.

2. Nella sede centrale del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria la conferenza trimestrale, prevista dal sesto comma dell'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 395, verificherà il rispetto d'ogni adempimento previsto dal presente accordo, con speciale riguardo alle modalità attuative, in sede centrale e periferica, dei criteri concernenti la programmazione di turni di lavoro straordinario, il riposo compensativo ed i turni di reperibilità.

3. Per l'uso di locali dell'Amministrazione penitenziaria da adibire a rappresentanza delle organizzazioni sindacali, vale quanto stabilito dal combinato disposto dell'articolo 27 della legge 20 maggio 1970, n. 300, e del secondo comma dell'articolo 9 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, con riguardo ai criteri interpretativi di cui alla circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per la funzione pubblica - n. 22/94 (prot. n. 4410/94/7.517), datata 15 ottobre 1994.

### **Art. 13 Procedure per il raffreddamento dei conflitti su questioni generali, relative al personale di polizia penitenziaria**

1. Qualora, ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, uno o più sindacati firmatari dell'accordo nazionale trasfuso nel decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 395, eserciti la facoltà di formulare all'Amministrazione penitenziaria una richiesta scritta di esame della questione generale controversa, con la specifica e puntuale indicazione di fatti ed elementi di diritto, l'Amministrazione medesima comunica tale circostanza alle restanti Amministrazioni, che siano interessate dal citato decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, nonché agli altri sindacati firmatari del citato accordo nazionale.

2. L'Amministrazione penitenziaria, nei trenta giorni successivi alla ricezione della richiesta, convoca il sindacato od i sindacati richiedenti per l'esame, che non determina l'interruzione delle attività e dei procedimenti amministrativi e deve espletarsi in trenta giorni dal primo incontro; dopodiché l'Amministrazione medesima risponde motivatamente alla questione generale controversa e comunica contestualmente tale risposta alle restanti Amministrazioni, di cui al primo comma, nonché agli altri sindacati firmatari del citato decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 395, recettivo dell'accordo

sindacale del 20 luglio 1995 riguardante il personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile.

**Art. 14 Istituzione dell'ufficio per le relazioni con il pubblico nel Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria**

1. Nell'ambito del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria, a séguito di intesa con le organizzazioni sindacali firmatarie del presente accordo-quadro nazionale nonché con le organizzazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo nazionale del personale appartenente al comparto-ministeri, sarà istituito l'ufficio per le relazioni con il pubblico. L'attività di quest'ufficio è finalizzata ad attuare il principio della trasparenza dell'attività amministrativa, il diritto d'accesso alla documentazione ed una corretta informazione.

2. Ai sensi dell'articolo 6 del decreto del Ministro di grazia e giustizia 25 gennaio 1996, n. 115, fino alla costituzione dell'ufficio di cui al presente articolo le funzioni relative all'accesso, di cui al secondo comma dell'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1992, n. 352, sono esercitate per il Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria dalla segreteria generale sita nella sede centrale. Le medesime funzioni sono esercitate, per quanto di rispettiva competenza, dalle segreterie degli istituti e servizi periferici dell'Amministrazione medesima.

<b>CAPO I - GENERALITA'. PROCEDURE PER LA CONTRATTAZIONE DECENTRATA.....</b>	<b>2</b>
<i>Art. 1 Norme generali .....</i>	<i>2</i>
<i>Art. 2 Procedure per la contrattazione decentrata. Individuazione delle sedi dirigenziali.....</i>	<i>3</i>
<b>CAPO II UTILIZZAZIONE DEL PERSONALE APPARTENENTE AL CORPO DI POLIZIA PENITENZIARIA .....</b>	<b>4</b>
<i>Art. 3 Mobilità interna .....</i>	<i>4</i>
<i>Art. 4 Orario di lavoro.....</i>	<i>6</i>
<i>Art. 5 Prestazioni di lavoro straordinario. Turni di riposo compensativo .....</i>	<i>8</i>
<i>Art. 6 Presenza qualificata: turni di reperibilità .....</i>	<i>10</i>
<b>CAPO III IGIENE E SICUREZZA SUL LAVORO .....</b>	<b>10</b>
<b>ART. 7 MISURE PER LA SICUREZZA, LA SALUBRITÀ E L'IGIENE DELL'AMBIENTE DI LAVORO.....</b>	<b>11</b>
<i>Art. 8 Procedure riguardanti l'elezione dei rappresentanti per la sicurezza.....</i>	<i>11</i>
<i>Art. 9 Formazione e consultazione del rappresentante per la sicurezza. Tempo di lavoro retribuito.....</i>	<i>15</i>
<b>CAPO IV ELEVAZIONE CULTURALE ED INTERVENTI A FAVORE DEL PERSONALE .....</b>	<b>16</b>
<i>Art. 10 Elevazione ed aggiornamento culturale. Formazione ed aggiornamento professionale.....</i>	<i>16</i>
<i>Art. 11 Gestione dell'Ente d'assistenza per il personale dell'Amministrazione penitenziaria .....</i>	<i>18</i>
<b>CAPO V RAPPORTI TRA L'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA ED I SINDACATI DEL PERSONALE INQUADRATO NEL CORPO DI POLIZIA PENITENZIARIA.....</b>	<b>19</b>
<i>Art. 12 Relazioni sindacali.....</i>	<i>19</i>
<i>Art. 13 Procedure per il raffreddamento dei conflitti su questioni generali, relative al personale di polizia penitenziaria .....</i>	<i>20</i>
<i>Art. 14 Istituzione dell'ufficio per le relazioni con il pubblico nel Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria .....</i>	<i>21</i>